

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA**

Nr. **266** di Repertorio **2026** \_\_\_\_\_

**ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO**

Contratto di appalto avente ad oggetto: “Servizio di Welfare Aziendale a favore dei dipendenti della Città metropolitana di Genova per gli anni 2026 – 2027” – CIG BAAE19B5A7 - ID 4704

---000-000---

L'anno duemilaventisei addì primo luglio in una sala del Palazzo ove hanno sede gli uffici della Città Metropolitana di Genova, in Piazzale Mazzini n.2, avanti a me, Dott. Marco Mordacci, Segretario Generale della Città Metropolitana di Genova, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi di comune accordo dalle parti e col mio consenso, aventi i requisiti di legge, sono personalmente comparsi:

- il Dr. Giovanni Librici, [REDACTED]  
[REDACTED], nella sua qualità di Direttore della Direzione Risorse, in rappresentanza della Città Metropolitana di Genova (C.F.: 80007350103, P.IVA: 00949170104), di seguito denominata anche “Amministrazione” o “Committente”, e

- il Dott. Marco Milanese, [REDACTED]  
[REDACTED], domiciliato per la carica in Cavallermaggiore (CN), Via Siccardi n.34, sede legale di WELL-WORK S.R.L. (C.F.: 02729720041, P.IVA: 02729720041), della quale è Rappresentante Legale, così come risulta dal certificato estratto dal Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato dalla Camera di Com-

mercio di Cuneo (documento digitale n.T 646171293 del 09 aprile 2026, in atti).

Della identità personale di entrambi i contraenti io Segretario Generale sono certo.

### **PREMESSO**

- che nel presente contratto per “Codice” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 nel testo vigente;

- che con Determina Dirigenziale n. 566 del 26/02/2026 il Dirigente della Direzione Risorse - Servizio Personale e Relazioni Sindacali della Città metropolitana di Genova ha disposto l'avvio di una procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del Codice, approvando la documentazione di gara per l'affidamento del servizio di Welfare aziendale in favore dei dipendenti della Città metropolitana di Genova, da aggiudicarsi col criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108, comma 3 del Codice, trattandosi di appalto a bassa intensità di manodopera e relativo ad un servizio avente caratteristiche standardizzate;

- che con Determina Dirigenziale n 1491 del 20/05/2026 il Dirigente della Direzione Risorse - Servizio Personale e Relazioni Sindacali della Città metropolitana di Genova ha disposto l'aggiudicazione della gara in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;

- che le verifiche sui requisiti generali di cui agli articoli da 94 a 98 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, hanno dato esito positivo, e che, in particolare, nei confronti di WELL-WORK S.R.L. è stata richiesta comunicazione antimafia presso la Banca Dati Nazionale Antimafia con prot. della BDNA: PR\_CNUTG\_Ingresso\_0023229\_20260410 del 10 aprile 2026;

- che a seguito della mancata risposta, da parte della BDNA, alla suddetta richiesta, allo scadere del termine di trenta giorni è stata espletata, ai sensi dell'articolo 89 del citato Decreto, la procedura di autocertificazione, da parte di ciascuno dei soggetti sottoposti a controllo antimafia, sull'assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011, e che tali dichiarazioni sono state regolarmente rese e acquisite agli atti;
- che ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è, pertanto, possibile procedere alla sottoscrizione del contratto, fatto salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione qualora si venisse a conoscenza della sussistenza a carico dei soggetti riconducibili all'appaltatore di cause di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali previste dalla legislazione antimafia di cui al citato Decreto n.159;
- che i requisiti generali di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice dovranno permanere in capo all'Appaltatore per tutta la durata del contratto a pena della risoluzione del contratto o dell'adozione delle altre misure previste dal Codice;
- che non è stato necessario attendere il termine dilatorio di cui all'articolo 18 comma 3 del Codice, ricorrendo la circostanza di cui alla lettera d) dello stesso comma (*l'appalto è di importo inferiore alle soglie europee*);

## **TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 - Oggetto**

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a WELL-WORK S.R.L. e per essa al Dott. Marco Milanese, il quale nella precitata sua qualità, accetta

senza riserva alcuna, l'esecuzione di tutte le prestazioni necessarie per la realizzazione del servizio di Welfare aziendale (ID.4704 - CIG BAAE19B5A7).

Il Servizio consiste nella gestione ed erogazione dei servizi di Welfare aziendale in favore dei dipendenti di Città Metropolitana di Genova per gli anni 2026 e 2027, mediante la predisposizione di una piattaforma informatica, incluse le attività di progettazione, implementazione, gestione e aggiornamento della stessa.

Il dettaglio delle prestazioni è contenuto nel Capitolato Speciale, al quale le parti fanno espresso rinvio.

L'Appaltatore s'impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, ivi compresa l'osservanza delle specifiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, al quale le parti fanno espresso rinvio.

## **Articolo 2 - Documenti contrattuali**

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il Capitolato Speciale d'Oneri ("Allegato A - 01 ID.4704\_Capitolato Speciale Appalto"), firmato digitalmente dalle parti e allegato come file avente la seguente impronta HASH del file pdf:

(SHA256: 4A99E8E582BB85A981EF8A2A19F00506A4F560400D48148E91D6DDFBA55CA79C)

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Amministrazione:

L'offerta economica, costituita dai seguenti file:

"Allegato B 01 - 02729720041.economica.05.id.4704.allegato.c.dichiarazione.offerta.economica.blocco"

"Allegato B 02 - 02729720041.economica.06.id.4704.allegato.c1.dichiarazione.costi.manodopera.n"

"Allegato B 03 - 02729720041.economica.10.id.4704.allegato.g.impegno.ex.art.102"

- L'Appendice contrattuale ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (EU) 2016/679

("Accordo sul trattamento dei dati personali tra il titolare e il responsabile secondo la decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021")("Allegato C"), di cui al successivo articolo 20 del presente contratto,

- Il Patto di Integrità ("Allegato D"), di cui al successivo articolo 25 del presente contratto;

- la documentazione di gara, pubblicati sulla piattaforma "Tuttogare" al seguente link: <https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=622>

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutti i predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

### **Articolo 3 - Corrispettivo**

L'importo massimo spendibile dall'Amministrazione per il presente contratto è pari a Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), suddivisi equamente in Euro 120.000,00 (centoventimila/00) per ciascuna annualità considerata, oneri fiscali inclusi.

L'importo contrattuale è pari, al netto degli oneri fiscali, a Euro 239.704,61.= (diconsi duecentotrentanovemilasettecentoquattro/61) e comprende:

a – il Credito Welfare destinato ai dipendenti beneficiari pari a Euro

238.552,81.= (diconsi duecentotrentottomilacinquecentocinquantadue/81)

b - La Fee dello 0,48% dovuta all'Appaltatore sul valore del Credito Welfare effettivamente fruito dai Beneficiari, pari a Euro 1.151,80.=

c- I costi di attivazione (set-up): Euro 0,00.=.

All'importo contrattuale si aggiungono i seguenti oneri fiscali:

- L'importo complessivo relativo all'imposta di bollo sulle fatture mensili emesse nel periodo contrattuale: Euro 42,00.=;

- L'Iva al 22% dovuta sulla Fee: Euro 253,39.=,

La fee sarà corrisposta solo ed unicamente sul valore effettivamente transato e nessuna fee sarà dovuta sull'eventuale importo che non verrà fruito dai dipendenti.

Alla data del 30 giugno 2026 i dipendenti in servizio presso la Città Metropolitana di Genova con rapporto di lavoro tale da dare accesso al Benefit risultano essere 460, per cui il valore del Credito Welfare individuale è dato dalla divisione della quota destinata al Credito Welfare di cui alla precedente lettera a) per il numero dei dipendenti, tenuto conto della permanenza in servizio del singolo dipendente.

L'offerta tiene conto dei costi della manodopera pari a Euro € 2.823,02 indicati dall'Affidatario ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del Codice sulla base del contratto collettivo nazionale del lavoro definito CCNL del "Commercio" applicabile ai lavoratori dipendenti da aziende del settore "Terziario, Distribuzione e Servizi" Codice CNEL H011, applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto.

Per la natura dell'appalto non sussistono rischi interferenziali, pertanto non sono previsti oneri per la sicurezza.

Il prezzo è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

L'Affidatario riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, ivi comprese tutte le attività necessarie per apportare le integrazioni, modifiche e gli adeguamenti richiesti dal RUP e/o dal Committente, nell'ambito dell'oggetto contrattuale.

Sono altresì a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, nonché ai connessi oneri assicurativi, le spese postali e telefoniche.

#### **Articolo 4 - Durata del contratto**

Il presente contratto si riferisce al servizio Welfare per gli anni 2026 e 2027, pertanto avrà durata fino a tutto il 31 dicembre 2027 per quanto riguarda l'attività di erogazione dei servizi di welfare ai dipendenti.

Le attività amministrative e contabili, invece, dovranno concludersi entro il 31 gennaio 2028.

#### **Articolo 5 - Cessione del contratto**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 120 comma 12 e dell'articolo 6 Allegato II.14 del Codice

### **Articolo 6 - Revisione prezzi e modifiche al contratto**

Il presente appalto non prevede l'applicazione della clausola di revisione dei prezzi.

Il corrispettivo contrattuale è da intendersi fisso e invariabile per l'intera durata del servizio. Tale scelta si giustifica in considerazione della sua specifica natura che si fonda sull'erogazione di crediti di valore predeterminato da spendere su una piattaforma di welfare.

Le condizioni di mercato non sono, pertanto, soggette a variazioni tali da compromettere l'equilibrio economico-finanziario dell'appaltatore in un arco di tempo così limitato. L'importo offerto dovrà pertanto essere onnicomprensivo di tutti i costi necessari per l'esatta e completa esecuzione del servizio, garantendo la stabilità del prezzo per tutta la vigenza contrattuale.

Non sono previste opzioni di modifica del contratto in fase di esecuzione.

### **Articolo 7 - Ruoli contrattuali**

#### **7.1 Responsabile del contratto**

L'Appaltatore ha nominato la Dott.ssa Nadia Alasia quale Responsabile del Contratto del servizio, con poteri di firma e decisionali.

La Responsabile del Contratto è la referente dell'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché la gestione dei rapporti con gli uffici dell'Amministrazione; assicura, in particolare, lo svolgimento delle attività in modo conforme al Capitolato Speciale d'Appalto e all'offerta presentata, ed il rispetto delle tempistiche

contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.

## **7.2 Direttore dell'esecuzione**

Le funzioni del Direttore dell'esecuzione con funzioni di supervisione e controllo, per conto dell'Amministrazione, del puntuale adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali sono svolte dal Responsabile Unico del Progetto (RUP).

### **Articolo 8 - Subappalti e subcontratti**

L'affidatario deve eseguire direttamente tutte le prestazioni oggetto della presente procedura di gara che, pertanto, non possano essere subappaltate. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire e preservare la riservatezza dei dati personali trattati.

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Codice, l'Appaltatore si impegna a comunicare prima dell'inizio della relativa prestazione al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

### **Articolo 9 - Oneri a carico dell'appaltatore e condizioni minime di esecuzione del Servizio di Welfare**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

In particolare, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, punto B) del ci-

tato Capitolato, l'Appaltatore nel corso dell'esecuzione del contratto di affidamento del servizio di welfare si impegna a garantire ai beneficiari del servizio:

1. la possibilità di procedere ad acquisti online utilizzando il credito individuale;
2. la possibilità di richiedere il convenzionamento con nuovi fornitori;
3. il servizio di assistenza per tutta la durata del contratto secondo quanto previsto dal punto 4.3.2 del Capitolato;
4. il servizio di formazione dei beneficiari e dei referenti del personale secondo quanto previsto dal punto 4.3.1 del Capitolato.

Il mancato rispetto delle suddette condizioni minime di esecuzione del servizio comporterà la risoluzione del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 7 del presente contratto.

Salvo le eccezioni previste dal capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali, come precisato nel presente contratto, nel Capitolato speciale di appalto e nei documenti di gara.

#### **Articolo 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro denominato del "Commercio", per i dipendenti da

aziende del “Terziario, della Distribuzione e dei Servizi” - Codice CNEL H011.

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore, richiamando quanto già dichiarato in sede di gara, si impegna, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 dell'Allegato II.3 al Codice, ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) sia all'occupazione femminile.

L'Appaltatore dichiara di occupare, alla data del presente contratto, meno di 15 (quindici) dipendenti e di non essere pertanto assoggettato agli obblighi di cui all'articolo 1 comma 1, 2 e 3 dell'Allegato II.3 al Codice

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'articolo 117 comma 5 del Codice, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi all'articolo 122 comma 3 del Codice.

### **Articolo 11 - Sospensione**

Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, il Direttore dell'esecuzione dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalità e procedure di cui all'art. 121 del Codice e, in quanto applicabili, all'art. 8 dell'Allegato II.14 al Codice.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dal Direttore dell'esecuzione per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Codice, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile, secondo i criteri previsti

dall'art.8 dell'Allegato II.14 al Codice.

La sospensione del servizio determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle parti di servizi non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei servizi previsto nello stesso periodo secondo il contratto.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa del servizio e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa del servizio effettuata dal RUP, il Direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa del servizio, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del servizio e il RUP non abbia disposto la ripresa dello stesso, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dell'esecuzione perché provveda alla ripresa.

### **Articolo 12 - Misure anticorruzione**

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova,
- ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;

- a segnalare alla Committenza qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;

-in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Committenza;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente all'Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 6 febbraio 2025, pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Genova nella sezione "Amministrazione trasparente – Atti generali", di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il con-

tratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link:

<https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardano codesta Amministrazione.

### **Articolo 13 - Responsabilità e Polizze Assicurative**

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali, ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Codice, garanzia fideiussoria n.548.071.0000905110 rilasciata il 04 giugno 2026 da Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Direzione (per conto di Agenzia di Pescara centro 548), per una somma garantita pari a € 11.985,23#.,

L'Appaltatore è responsabile per i danni cagionati nell'esecuzione del contratto a persone o beni, tanto dell'Amministrazione quanto di terzi, ivi compresi quelli

causati da dipendenti, consulenti e collaboratori.

L'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al committente le seguenti garanzie:

1) una polizza assicurativa R.C. professionale conforme ai requisiti indicati nel Capitolato Speciale, che l'Appaltatore si obbliga a stipulare e mantenere in vigore per l'intera durata del presente Contratto, con massimale unico non inferiore a € 500.000,00.=, a copertura degli eventuali danni a terzi connessi all'esercizio del servizio in oggetto e, in particolare, per eventuali danni inerenti alla privacy;

2) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità dei servizi e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell'articolo 117 comma 9 del Codice.

La garanzia definitiva di cui al comma 1 del presente articolo, costituita ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Codice, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, contestualmente all'emissione delle fatture emesse sui certificati di pagamento, fino alla concorrenza della soglia minima di garanzia prevista dalla normativa vigente, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione e si effettua con la presentazione da parte dell'Appaltatore all'istituto garante del documento attestante lo stato di avanzamento dell'esecuzione. Il residuo 20% è svincolato successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. In ogni caso il garante si deve rite-

nere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte dell'Amministrazione. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia può costituire motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

#### **Articolo 14 - Contabilità e pagamenti**

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 dell'Allegato II.14 del Codice, non si applica l'anticipazione di cui all'articolo 125, comma 1 del detto Decreto, trattandosi di prestazione il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo.

I pagamenti saranno effettuati a presentazione della relativa fattura, secondo le disposizioni del Capitolato speciale in conformità alle norme vigenti, ed in particolare:

- con cadenza mensile entro il decimo giorno del mese successivo, solo dopo l'approvazione del report relativo al mese di riferimento di cui al paragrafo 4.4 "Gestione del portale e reportistica" del Capitolato, fatturazione della quota di Credito Welfare effettivamente fruito e anticipata dall'Appaltatore + Fee sul valore del Credito Welfare effettivamente fruito nel mese di riferimento.

L'Affidatario procede alla fatturazione delle prestazioni svolte successivamente alla verifica di conformità del servizio per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e quali-

tative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

L'Appaltatore ha l'obbligo di rendicontare le attività svolte nell'arco del mese di riferimento, mediante l'invio di tutta la documentazione necessaria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione necessaria e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.

L'Appaltatore trasmette all'Amministrazione la relativa fattura, corredata da un'autocertificazione, firmata dal Responsabile Contrattuale, attestante le attività svolte in conformità alle disposizioni contrattuali, già decurtata, in applicazione dell'art. 11, comma 6 del Codice, della ritenuta dello 0,50% sull'importo netto a pagare.

L'Amministrazione entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della citata documentazione può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione della documentazione già presentata, altrimenti la documentazione si ritiene accettata.

Gli importi relativi alle ritenute dello 0,50% di cui all'art. 11 comma 6 del Codice maturati su ciascuna fattura emessa nel corso dell'esecuzione dell'appalto saranno fatturati dall'appaltatore successivamente alla verifica di conformità / di regolare esecuzione.

L'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla propria Tesoreria per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi in materia di regolarità contributiva e fiscale.

Le fatture riportano obbligatoriamente l'oggetto, il riferimento al periodo di attivi-

tà svolta, il CIG, l'importo e l'impegno giuridico di spesa, e devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ([www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)): Codice Univoco Ufficio: (DZ5HFE).

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire all'Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili all'Amministrazione non danno diritto a interessi di mora o ad indennità, impedire la regolare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.

Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'impresa aggiudicataria l'Amministrazione applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.

### **Articolo 15 - Tracciabilità dei pagamenti**

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei

flussi finanziari.

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria dell'Amministrazione esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'avvio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché le eventuali variazioni successivamente intervenute, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte dell'Amministrazione sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui

al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

## **Articolo 16 - Penali**

### **16.1 Penali**

L'Amministrazione applicherà una penale nella misura del 0,5‰ (zerovirgola-cinque per mille) dell'importo contrattuale complessivo (IVA esclusa), per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di svolgimento delle attività stabiliti dall'articolo 5 del Capitolato.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

### **16.2 Procedimento di applicazione delle penali.**

In caso di inadempimenti degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede alla relativa contestazione all'Appaltatore con comunicazione inviata a mezzo PEC.

L'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie motivate e documentate controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della contestazione formale di cui al punto precedente; il mancato invio delle controdeduzioni nel termine sopraindicato equivale ad accettazione formale delle proposte di penali formulate dall'Amministrazione.

Nel caso di mancato riscontro o qualora, a seguito di istruttoria effettuata dall'Amministrazione, le controdeduzioni non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempimento, il RUP procede all'applicazione delle penali, portandole in de-

duzione dall'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente alla contestazione e all'applicazione delle stesse, mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dall'appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'Amministrazione potrà applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; nel caso in cui l'importo delle penali applicate ecceda detto limite l'Amministrazione può risolvere il contratto.

La richiesta e/o l'applicazione delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento e non limita il diritto dell'Amministrazione di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, quando l'Appaltatore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione

#### **Articolo 17 - Modalità e termini della verifica di conformità**

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi

restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione.

Salva restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità di chiedere ulteriore documentazione necessaria, il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al predetto soggetto incaricato:

- a) copia degli atti di gara;
- b) copia del contratto;
- c) documenti contabili;
- d) eventuali risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del Codice;

La verifica di conformità di un intervento è conclusa non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione.

#### **Articolo 18 - Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'articolo 122 comma 2 del Codice.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- 1) condizioni di cui all'articolo 122 comma 1 del Codice;
- 2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- 3) grave ritardo rispetto nell'esecuzione delle prestazioni previste;
- 4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;

- 5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'articolo 10 del presente contratto;
- 6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- 7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- 8) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 9) qualora l'importo delle penali applicate superi il 10% del valore del contratto;
- 10) accertamento mancato rispetto di anche di uno solo degli obblighi indicati all'articolo 3 del Patto di integrità, all'esito di un contraddittorio con l'Appaltatore. Resta ferma la facoltà per la Stazione appaltante di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
- 11) In caso di mancato rispetto delle condizioni minime di esecuzione del servizio individuate al precedente articolo 9 del presente contratto.
- 12) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto;

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via PEC, del Responsabile Unico del Progetto con messa in mora di 15 giorni.

Il contratto si risolverà di diritto nel caso in cui, tenuto conto dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite dei parametri quali-

tà/prezzo – migliorativi rispetto al contratto in essere - stabilito nelle convenzioni di Consip S.p.A., attivate successivamente alla stipula del contratto stesso (Legge 135/2012, articolo 1, comma 13).

Tale risoluzione comporta:

- il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- l'incameramento della cauzione definitiva.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Articolo 19 - Recesso**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 123 e all'Allegato II.14 del Codice, previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dei servizi non eseguiti.

#### **Articolo 20 - Trattamento dei dati personali**

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Con riferimento ai dati personali acquisiti e trattati in connessione con

l'esecuzione del contratto, con Appendice contrattuale redatta ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) sopra citato, allegata al presente contratto e conservata in atti ("Allegato C", di cui all'articolo 2 del presente contratto), l'Appaltatore è nominato "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali".

In particolare, l'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni dell'Amministrazione, i dati cui hanno accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto, informando immediatamente l'Amministrazione al verificarsi di situazioni anomale o di emergenze.

L'Amministrazione tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'"informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento" contenuta nei documenti di gara.

L'Amministrazione informa l'Appaltatore che il presente contratto verrà pubblicato nella "Sezione Trasparenza" del sito internet istituzionale, ai sensi della normativa vigente in tema di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici

#### **Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o

all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura in violazione di diritti di marchio, brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Nel caso di azione giudiziaria promossa nei confronti dell'Amministrazione da parte di terzi per violazione dei diritti di cui al comma precedente su beni materiali e immateriali utilizzati dall'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'appaltatore s'impegna a manlevare l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

#### **Articolo 22 - Controversie**

Per qualsiasi controversia tra le parti in ordine all'interpretazione del contratto e dei suoi allegati, o alla corretta esecuzione delle disposizioni contrattuali, sarà competente il Foro di Genova. È esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

#### **Articolo 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici.

#### **Articolo 24 - Interpretazione del contratto**

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli del Contratto e gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

#### **Articolo 25 - Patto di integrità**

Le parti richiamano specificamente il Patto di Integrità, da esse sottoscritto digi-

talmente, di cui alla Determinazione dirigenziale di Città metropolitana n.3034 del 25 novembre 2024

Il patto di Integrità è parte integrante e sostanziale del presente contratto (“Allegato D”) e ne costituisce allegato conservato in atti.

Le parti si impegnano a rispettare gli specifici obblighi e doveri previsti nel Patto e a collaborare al fine di assicurare il pieno rispetto della legalità.

### **Articolo 26 - Spese contrattuali**

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell'Appaltatore.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città Metropolitana di Genova.

La registrazione del presente contratto avviene sulla piattaforma Sister dell'Agenzia delle Entrate in misura fissa ai sensi dell'articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2025, n. 123 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti”.

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto e ai suoi allegati l'Appaltatore ha versato mediante PagoPA un importo complessivo di Euro 88,00#. L'importo è stato determinato sottraendo dall'importo dovuto in base alla tabella di cui all'Allegato I.4 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, pari a Euro 120,00#, l'importo di Euro 32,00# già versato dall'Operatore per la partecipazione alla gara (versamento mediante acquisto di 2 contrassegni digitali n.01250258575692 del 02/04/2026 e n.01250258575681 del 02/04/2026 apposti sulla documentazione di gara,

conservati in copia agli atti dell'Amministrazione) come indicato nella Circolare n.22/E del 28/07/2023 della Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Coordinamento Normativo. L'imposta di bollo verrà versata dall'Amministrazione, unitamente all'imposta di registro, sulla piattaforma Sister, come previsto dalla Circolare sopra citata..

Richiesto, io Dott. Marco Mordacci, Segretario Generale della Città Metropolitana di Genova, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile in numero fin qui di ventinove pagine che ho letto mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai componenti, i quali trovandolo conforme alla loro volontà lo hanno con me sottoscritto mediante apposizione di firma digitale

Dopo di che io Segretario Generale ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti ad ore 10 e 46.